



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

BARI, 10/07/2018

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio Istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione sociale
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO Fesr 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> POR Puglia 2014-2020 <input type="checkbox"/> APQ "Benessere e Salute" <input type="checkbox"/> Azioni di sistema (OSR, AdCura, ...) <input type="checkbox"/> PRPS 2013 – 2015 e annualità succ. <input type="checkbox"/> ReD e Inclusionione Sociale Attiva <input checked="" type="checkbox"/> Innovazione Sociale <input type="checkbox"/> Altro
Obbligo D.Lgs 33/2013	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Responsabile del Procedimento	Anna Maria Candela
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**N. 442 del 10/07/2018
del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 146/DIR/2018/00442

OGGETTO: A.D. n. 457 del 30/06/2017 - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016. Modifiche e Integrazioni Urgenti – III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss.



Il giorno 10 luglio 2018, in Bari, nella sede della Sezione Inclusionione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali dell'Assessorato al Welfare

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
- Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ;
- Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di dirigente della Sezione Inclusionione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
- Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusionione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile 2017 presso la medesima Sezione;
- Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell'A.D. n.260/2017;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,



all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;

- tra l'altro, nell'Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all'Azione 9.7 sono previste risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l'accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- con A.D. n. 425 del 07/10/2017 si è provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico n. 1/2016 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" e la messa a regime della misura.
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016.

CONSIDERATO CHE:

- il 30 settembre 2018 si conclude la corrente II^a Annualità Operativa 2017/2018, come da cronoprogramma definito dal citato Avviso Pubblico n. 1/2017 e conseguentemente, il 1° ottobre 2018 prende avvio la III^a Annualità Operativa 2018/2019, intercorrente tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019;

DATO ATTO CHE:

- In corso di attuazione delle precedenti due annualità operative, sia per il periodo 2016/2017, sia per il periodo 2017/2018, sono pervenute ripetutamente all'attenzione della Sezione scrivente numerose istanze formali e informali (da parte di Ambiti Territoriali sociali, Organismi di rappresentanza dei Soggetti Gestori e delle famiglie di persone con disabilità), nelle quali si chiede di provvedere a misure di semplificazione di alcuni aspetti tecnici e procedurali dell'Avviso Pubblico n. 1/2017, finalizzate a perseguire maggiore celerità, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo che, da un lato mettano famiglie e soggetti gestori più rapidamente e conoscenza degli esiti istruttori (ammissione o meno al beneficio del "buono servizio"), dall'altro semplifichino le procedure amministrative in capo agli Ambiti Territoriali sociali, accelerando le tempistiche per la contrattualizzazione delle Unità di Offerta e il pagamento delle fatture a seguito delle prestazioni regolarmente eseguite;
- In corso di attuazione delle precedenti due annualità operative, è stato altresì necessario intervenire a più riprese, con eccessivo dispendio amministrativo, per concedere proroghe alle singole finestre di presentazione delle domande, ovvero per estendere i termini entro cui concludere gli "Abbinamenti" o – ancora – per prorogare ripetutamente le istruttorie da parte degli Ambiti Territoriali sociali;
- Le principali criticità evidenziate riguardano i seguenti aspetti dirimenti dell'attuale procedimento, come definito dalle attuali norme dell'Avviso n. 1/2017:
 - a) Presenza di un eccessivo lasso temporale (di 3 mesi o più) tra il momento in cui le famiglie presentano istanza on-line di accesso al buono servizio e il momento in cui vengono a conoscenza dell'esito istruttorio e della relativa graduatoria che sancisce il diritto, o meno, al beneficio con



stanziamento della relativa copertura finanziaria. Tale eccessivo lasso temporale determina un carico economico insostenibile a carico di numerose famiglie (soprattutto nelle fasce socio-economiche più fragili), con la conseguente frequente rinuncia a fruire di fondamentali prestazioni socio-sanitarie, sino al conseguimento dell'esito istruttorio, ed una complessiva incertezza che pregiudica la serenità e le possibilità di programmazione sia delle famiglie stesse, sia dei Soggetti Gestori delle Unità di Offerta;

- b) dilatazione dei tempi entro cui gli Ambiti territoriali sociali, a loro volta, giungono ad assumere le Obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti e a sottoscrivere in conseguenti Contratti di Servizio con le Unità di offerta, generando – conseguentemente – ritardi nelle tempistiche di liquidazione delle fatture emesse dalle Unità di offerta a valle delle prestazioni regolarmente eseguite, con ritardi in molti casi superiori ai 6 mesi dalla data di emissione delle fatture stesse;
- c) ulteriore ed eccessivo carico amministrativo in capo agli Ambiti Territoriali sociali determinato dal meccanismo delle 3 finestre infra-annualità di presentazione delle domande da parte delle famiglie; tale sistema amplifica le problematiche descritte ai precedenti punti, in quanto il rapido avvicinarsi delle finestre di domanda con il conseguente carico istruttorio (istruttoria delle istanze, approvazione della graduatoria, scorrimento della precedente graduatoria, assunzione degli Impegni di spesa giuridicamente vincolanti, sottoscrizione di contratti e addendum ecc...), ha determinato in molti casi – nella II^a annualità prossima al termine – un complesso accavallamento delle fasi di lavoro, con pesanti ricadute sulla capacità e rapidità di spesa da parte degli Ambiti Territoriali sociali e aggravio delle condizioni minime di sostenibilità economico-finanziaria per i Soggetti Erogatori;
- d) eccessiva complessità delle procedure di presentazione delle domande da parte delle famiglie (con conseguenti – e già descritte – ripetute richieste e concessioni formali di proroghe), soprattutto in riferimento ai tempi contenuti entro cui produrre e caricare on-line le documentazioni essenziali per l'accesso al beneficio.

CONSIDERATO CHE:

- L'efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo nell'ambito di una fondamentale misura di contrasto alla povertà (il "Buono Servizio") e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato all'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative, risulta essere un aspetto dirimente per l'impatto sociale della misura stessa e per il conseguimento degli specifici target di benessere e inclusione stabiliti per l'O.T. IX del PO FSE 2014/2020 – Linea d'azione 9.7;
- L'efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, altresì, determina e favorisce segnatamente la qualità e la capacità di spesa dei Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali sociali) mettendo gli stessi in condizione di liquidare e rendicontare celermente la spesa, concorrendo agli importantissimi target di spesa che Regione Puglia è chiamata a certificare in relazione all'intero Obiettivo Tematico IX del PO FSE 2014/2020

Tanto premesso e considerato, ritenuta prioritaria e rilevante la necessità di:

- *Semplificare il procedimento amministrativo* e telematico per la richiesta e l'accesso al beneficio economico del Buono Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e



persone con disabilità, garantendo il pieno rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;

- *Agevolare e favorire* – per una più estesa possibilità di accesso dei potenziali beneficiari – *la presentazione delle domande da parte delle famiglie*, ampliando l'arco temporale entro cui le stesse possono formulare la propria istanza e concludere le procedure di "abbinamento", in solido con le Unità di Offerta;
- *Garantire tempistiche molto più celeri* entro cui famiglie e soggetti gestori vengano a conoscenza degli esiti delle proprie istanze, potendo così meglio programmare e organizzare le proprie vitali esigenze di cura e assistenza, riducendo il lasso temporale intercorrente tra il momento della domanda e la formulazione della Graduatoria corrispondente;
- *Accelerare le procedure di spesa e liquidazione delle competenze* da parte degli Ambiti Territoriali sociali, concorrendo agli importantissimi target di spesa che Regione Puglia è chiamata a certificare in relazione all'intero Obiettivo Tematico IX del PO FSE 2014/2020;
- *Consentire che la III annualità possa recepire le innovazioni più coerenti con gli obiettivi sopra esposti, nella continuità possibile con le annualità precedenti.*

Si ritiene necessario con il presente provvedimento **provvedere all'approvazione di Modifiche e Integrazioni Urgenti all'Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^a Annualità Operativa 2018/2019 e seguenti**, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017, come ad Allegati A e B che formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;



2. di **approvare**, gli ALLEGATI – di seguito indicati – costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- **ALLEGATO A** – Modifiche e Integrazioni Urgenti all'Avviso Pubblico n. 1/2017 (III^a Annualità Operativa 2018/2019 e segg.) per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017
 - **ALLEGATO B** – Testo Raccordato dell'Avviso Pubblico n. 1/2017 a seguito delle Modifiche e Integrazioni Urgenti di cui al A.D. n. 442 del 10 luglio 2018;
3. Di **stabilire** che le disposizioni di cui al presente provvedimento e relativi allegati si applicheranno a partire dalla 1^a finestra temporale della III^a annualità operativa 2018/2019.
4. Di **demandare** al RUP del procedimento de quo la tempestiva notifica del presente provvedimento a tutti gli Ambiti territoriali sociali e ai RUP interessati.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;

il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell'Albo telematico della Regione;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
- e. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 7 fasciate, oltre gli Allegati A-B, è adottato in originale.

La DIRIGENTE

Sezione Inclusionione sociale attiva e Innovazione Reti sociali

Dr. Isa Anna Maria Candela

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento "per estratto" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Il RUP del Procedimento
Dr. Claudio Natale

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione, e nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal 10/07/2018 al 23/07/2018.

Il Responsabile



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto
alle povertà**

ALLEGATO A

**Modifiche e Integrazioni Urgenti (III^a Annualità Operativa 2018/2019 e ss.) al
Avviso pubblico n. 1/2017 ex A.D. n. 457/2017
POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7 FSE**

*Il presente allegato si compone di n. 8 (otto) pagg.,
inclusa la presente copertina.*

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali
(dr.ssa Anna Maria Candela)





Art. 1

Il comma 1, art. 2 è così modificato:

1. Il presente Avviso ha validità complessiva fino a formale conclusione del triennio 2016-2018 del POR Puglia 2014/2020, fatta salva la possibilità di proroga in relazione alle diverse fonti di finanziamento che saranno individuate.

Art. 2

*Il comma 4, art. 6 è eliminato; il comma 5, art. 6 diventa comma 4
il comma 3, di conseguenza, è così modificato:*

1. La procedura di candidatura è di tipo "chiuso" con finestre temporali infra-annuali, come meglio dettagliato al successivo art. 7.

Art. 3

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

Finestre temporali di candidatura

1. Per ogni "annualità operativa", come definita ai sensi del comma 2, art. 2, sono istituite 2 finestre temporali ordinarie di candidatura, con il seguente calendario operativo:

1^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)	Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 agosto alle ore 12:00 del 30 settembre	1° ottobre dell'anno in corso	30 settembre dell'anno successivo	<u>Mesi 12</u>

2^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)	Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 febbraio alle ore 12:00 del 31 marzo	1° aprile dell'anno in corso	30 settembre dell'anno in corso	<u>Mesi 6</u>





2. In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata, dovuta a contingenze determinate da fattori esterni, allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 1 e 2, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 5 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicato sulla homepage della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
3. Le domande sono candidabili in ogni finestra temporale, esclusivamente se presentate presso strutture/servizi ricadenti in Ambiti Territoriali presso i quali sia automaticamente verificata dal sistema la presenza di eventuali fondi residui per un importo complessivo non inferiore a Euro 25.000,00 ovvero, in presenza di nuove fonti di finanziamento aggiuntive alla prima assegnazione FSE 2014/2020 di pari importo minimo. A tal fine, è fatto obbligo ai RUP degli ambiti territoriali sociali di aggiornare costantemente il cruscotto di gestione delle fonti di finanziamento.

Art. 4

I commi 2 e 3, art. 8 sono eliminati e sostituiti dal seguente:

1. In relazione alle finestre temporali di cui al art. 7, la documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere presentata dal referente del nucleo familiare presso l'unità di offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio tassativamente entro le seguenti scadenze, pena immediata e irrevocabile decadenza della domanda presentata. La documentazione deve essere già posseduta dal richiedente al momento della domanda e non prodotta successivamente, al fine di vincolare la verifica di ammissibilità al possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda:

1^a finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione (e contestuale caricamento/abbinamento): ore 12:00 del 30 settembre
2^a finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione (e contestuale caricamento/abbinamento): ore 12:00 del 31 marzo

Art. 5

L' art. 9 è sostituito dal seguente:

Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa

1. La procedura di abbinamento è attiva contestualmente alla fase di domanda da parte delle famiglie ed è attivabile esclusivamente in presenza di una domanda completa e convalidata con apposita funzione di invio.





2. L'unità di offerta opzionata dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica nell'apposita sezione dedicata della piattaforma, visualizza l'istanza di accesso al Buono servizio. Verificata la completezza della documentazione di cui al precedente art. 8 presentata dal referente del nucleo familiare e la disponibilità dei posti messi a catalogo, sulla base delle esigenze della famiglia e della tariffa applicata genera un preventivo di spesa tramite l'apposita funzione disponibile in piattaforma, entro i termini tassativi definiti al precedente art. 8.
3. Ai fini della generazione del preventivo di spesa di cui al precedente comma, il soggetto gestore dell'unità di offerta – sulla base delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare e/o dei fabbisogni risultanti dalla documentazione acquisita – inserisce le seguenti informazioni:
 - a) durata complessiva dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo (secondo gli specifici massimali indicati al successivo art. 12), nel rispetto del vincolo di una durata massima di 12 mesi, in relazione alla prima finestra temporale di candidatura e di 6 mesi in relazione alla seconda finestra temporale;
 - b) per la frequenza di servizi diurni ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106: indicazione del numero dei giorni a settimana e della copertura oraria giornaliera richiesta coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI o dalla Scheda di Valutazione sociale del caso (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito); per la fruizione di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88: indicazione del numero complessivo di ore settimanali richieste (min. 1 – max 6 per il SAD; min. 3 – max 8 per l'ADI), coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI, dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito);
 - c) Indicazione della volontà di avvalersi/non avvalersi della prestazione aggiuntiva (opzionabile solo per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) del trasporto, laddove erogato in proprio dall'unità di offerta, nel rispetto delle condizioni espresse dell'Avviso per Manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle unità di offerta di cui all'A.D. n. 390/2015;
 - d) dichiarazione d'impegno a corrispondere direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta opzionato la compartecipazione della quota sociale spettante ai sensi del successivo art. 13 del presente Avviso, nonché l'eventuale quota "sanitaria" di spesa (ove rilevi) in caso di mancata copertura della stessa da parte della ASL territorialmente competente.
4. L'importo del preventivo di spesa viene calcolato dalla piattaforma telematica dei Buoni Servizio al solo fine di rendere nota all'ufficio istruttore l'ipotesi di prenotazione massima di spesa che si andrà a definire esclusivamente in caso di convalida definitiva dell'abbinamento e ammissione al beneficio in sede di graduatoria definitiva, in ragione degli stanziamenti complessivamente disponibili.

L'abbinamento e il preventivo di spesa non creano né determinano alcuna obbligazione giuridicamente vincolante in capo alle unità di offerta né in capo all'Ambito territoriale ovvero al singolo Comune nei confronti dell'utente e del rispettivo nucleo familiare, i quali devono essere resi consapevoli che, sino alla eventuale ammissione definitiva al beneficio, il richiedente non è titolare di beneficio economico e, in relazione all'eventuale avvio della fruizione del servizio prima della concessione del beneficio, questa avviene su scelta e responsabilità esclusiva dell'utente, che è chiamato a farsi integralmente carico della retta (quota sociale) di frequenza secondo gli specifici accordi pattuiti nel rapporto privatistico con il soggetto gestore del servizio, fino a successiva ed eventuale ammissione al beneficio, oltre che della quota sanitaria della retta, se presente, in caso di non copertura da parte della ASL competente.





Art. 6

L' art. 10 è sostituito dal seguente:

Istruttoria e convalida delle domande

1. Conclusa la procedura di abbinamento da parte di tutte le Unità di Offerta interessate, il RUP dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accedendo con le apposite credenziali al cruscotto di istruttoria, effettua l'istruttoria formale delle domande abbinate, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del precedente art. 5, ai fini della convalida definitiva, da operarsi **entro e non oltre 20 giorni** dalla chiusura della procedura di abbinamento corrispondente alla finestra temporale di riferimento, secondo le scadenze indicate al precedente art. 8.
2. L'istruttoria delle domande per l'accesso ai Buoni Servizio è effettuata verificando:
 - il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 del presente Avviso;
 - la completezza e la veridicità dei dati dichiarati in auto-certificazione;
 - la coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare alla U.d.O. e da questi caricata sulla piattaforma telematica, rispetto ai dati auto-dichiarati dal richiedente nel format di domanda e nella procedura di abbinamento, anche al fine di determinare la corretta costruzione dei progetti di presa in carico in sede di abbinamento e preventivo;
 - la copertura finanziaria necessaria ad erogare i Buoni servizio richiesti in relazione alla tariffa applicata dall'unità di offerta opzionata.
3. L'istruttoria è espletata mediante verifica dei suddetti requisiti in riferimento a tutti gli utenti, in ordine di punteggio provvisoriamente assegnato dal sistema e sino al limite di copertura finanziaria disponibile per l'annualità corrente, sulla base dei dati auto dichiarati in domanda.
4. L'istruttoria di convalida si conclude, pertanto, con giudizio di ammissione con copertura finanziaria, ovvero di *non* ammissione al beneficio per assenza/difetto di requisiti, ovvero di inserimento in lista d'attesa (sia per gli utenti istruiti ma privi di copertura finanziaria, sia per gli utenti in coda e non ancora istruiti). L'operazione di convalida da parte dell'Ambito Territoriale competente, conferma il diritto dell'utente ad usufruire del Buono servizio alle condizioni definite nel preventivo di spesa a partire dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^a finestra, ovvero 1° aprile per la 2^a finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, in relazione alle frequenze effettive dell'utente stesso.
5. Ai fini del rispetto dei termini istruttori definiti al precedente comma 1, qualora nel corso del procedimento istruttorio si rendesse necessaria la richiesta di integrazioni informative o documentali, queste dovranno essere richieste entro e non oltre i primi 10 giorni di istruttoria. La richiesta di integrazioni dovrà essere notificata tramite e-mail/PEC al referente del nucleo familiare e per conoscenza a mezzo PEC all' Unità di offerta competente. Le integrazioni, quindi, dovranno essere da questi ultimi trasmesse, mediante piattaforma, entro il termine perentorio di gg. 7 dalla richiesta, pena rigetto dell'istanza.
7. Viste le integrazioni trasmesse ai sensi del precedente comma, Il RUP istruttore provvede d'ufficio alla modifica dei necessari dati, informazioni e dichiarazioni al fine di assicurare la piena conformità degli stessi alle verifiche effettuate.





8. Concluse le operazioni di convalida in piattaforma dei singoli buoni servizio, il RUP con proprio atto, entro e non oltre i medesimi termini di cui al comma 1, approva la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al beneficio, determina la rispettiva prenotazione di spesa sulla scorta dei preventivi caricati in piattaforma e ammessi al beneficio e procede alla sottoscrizione di apposito "contratto di servizio" con ciascuna Unità di offerta.

10. Qualora a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva o in corso di fruizione dei buoni servizio ammessi, dovessero intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procede a scorrimento della graduatoria, all'istruttoria e all'ammissione di ulteriori utenti in lista d'attesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con validità di spesa potenziale dalla data di validità della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa.

11. In occasione della 2^ finestra temporale di ogni annualità operativa, è fatto obbligo di procedere dapprima allo scorrimento della graduatoria della precedente finestra temporale, sino ad esaurimento della stessa e solo successivamente alla definizione della graduatoria definitiva per l'ammissione di nuovi beneficiari entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

Art. 7

L' art. 12 è sostituito dal seguente:

Durata del beneficio Buono servizio

1. In fase di istanza di accesso al buono servizio, ogni utente può richiedere un buono servizio della durata massima di:
 - a) 12 mensilità (con una copertura finanziaria massima di 11 mensilità come da DGR n. 3032 del 30/12/2010), qualora ne faccia richiesta in occasione della 1^ finestra temporale di candidatura;
 - b) 6 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 2^ finestra temporale, al netto delle settimane di eventuale sospensione/chiusura del servizio per la pausa estiva;
2. In riferimento all'accesso a strutture a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale o al PAI, può richiedere una fruizione giornaliera da un minimo di 4 ore/die ad un massimo di 8 ore/die, per un numero massimo di 6 giornate a settimana, sulla base del modello di offerta della struttura prescelta.
3. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 87 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale, può richiedere una fruizione di massimo 6 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi pubblici erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi.
4. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni del rispettivo PAI può richiedere una fruizione di massimo 8 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente.





Art. 8

L' art. 14 è sostituito dal seguente:

Disciplina transitoria

1. A tutte le domande di buono servizio presentate, ammesse e finanziate a seguito della 1^a, 2^a e 3^a finestra temporale della II^a annualità 2017/2018 continuano ad applicarsi integralmente le previgenti norme di cui all'Avviso Pubblico n. 1/2017, approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017, sino a conclusione dell'annualità stessa (30 settembre 2018).

Art. 9

L' art. 16 è sostituito dal seguente:

Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. Ferma restando la possibilità per l'utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^a finestra, ovvero 1° aprile per la 2^a finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10. La spesa è, tuttavia, potenzialmente ammissibile dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^a finestra, ovvero 1° aprile per la 2^a finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, in relazione alle sole presenze attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il registro cartaceo delle presenze (in strutture diurne semi-residenziali) deve essere compilato ogni giorno tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 (per gli utenti con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti con sola frequenza pomeridiana). Tale adempimento non sostituisce la compilazione del registro telematico delle presenze, che rimane comunque obbligatoria ai fini della generazione delle attestazioni mensili di frequenza successivamente all'ammissione al beneficio del singolo utente.
3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, nel solo caso di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, il registro cartaceo delle presenze è sostituito da eventuali fogli di presenza/ scheda operatore/scheda intervento/altra modulistica equipollente che – in ogni caso – dovranno attestare (previa controfirma dell'operatore intervenuto) l'avvenuta erogazione della prestazione, con relativa esplicitazione delle quantità erogate, entro la medesima giornata in cui la prestazione ha avuto luogo.
4. Dal momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva che conferma il diritto ad usufruire del Buono Servizio, mensilmente e alla fine di ogni mese solare, il nucleo familiare sottoscrive apposita "Attestazione mensile di frequenza", comprensiva del riepilogo del registro telematico delle presenze, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l'effettiva fruizione del





servizio al quale il disabile/anziano è stato abbinato e l'avvenuto pagamento all'unità di offerta della quota-di compartecipazione a carico del nucleo familiare, determinata con le modalità di cui al precedente art. 13.


5. Per i servizi diurni – artt. n. 60, 60ter, 68, 105, 106 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa giornaliera, con valore di "costo standard". Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza giustificata, anche non consecutivi.
6. Per i servizi domiciliari - artt. n. 87 e 88 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa oraria, con valore di "costo standard". Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di ore di effettiva fruizione del servizio da parte del disabile/anziano nel mese.
7. Mensilmente l'Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell'avvenuto invio da parte dell'Unità di Offerta, mediante l'apposito "sistema di interscambio", della/e fattura/e relativa/e al valore dei Buoni Servizio maturati, nonché del caricamento in piattaforma telematica:
 - a) della medesima fattura elettronica con contestuale compilazione della maschera dati,
 - b) delle ricevute fiscali attestanti il pagamento della quota a carico della famiglia, direttamente nelle mani del soggetto gestore,
 - c) delle attestazioni mensili di frequenza generate in piattaforma,dispone il pagamento dei Buoni Servizio spettanti per ciascun nucleo familiare.
5. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito Territoriale Sociale sottoscrive apposito contratto di servizio con ciascuna U.d.O. entro e non oltre 15 gg. dall'approvazione della graduatoria definitiva. Nel contratto, in aggiunta alla definizione degli obblighi reciproci tra le parti, è definito il numero dei buoni servizio ammessi in prima istanza (fatto salvo l'eventuale scorrimento di graduatoria per rinunce/revoche/ritiri) e l'ammontare delle risorse contabilmente stanziato in favore della singola U.d.O., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati e ammessi.
6. In occasione della successiva finestra temporale, in presenza di risorse finanziarie disponibili e di ulteriori abbinamenti da ammettere, gli ambiti territoriali procedono all'adozione di apposito addendum al contratto in essere, al solo fine di ampliarne la dotazione finanziaria, in relazione ai nuovi beneficiari ammessi entro l'annualità operativa in corso.

Art. 10

L' art. 18 è sostituito dal seguente:

Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i. e del GDPR n. 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
2. Ciascun Ambito Territoriale, in qualità di soggetto beneficiario, individua con apposito provvedimento il responsabile del trattamento dei dati, se diverso dal RUP.





Unione Europea



Regione Puglia



ALLEGATO B

Testo Raccordato dell'Avviso Pubblico n. 1/2017 a seguito delle Modifiche e Integrazioni Urgenti di cui al A.D. n. 442 del 10 luglio 2018

*Il presente allegato si compone di n. 18 (diciotto) pagg.,
inclusa la presente copertina.*

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali
(dr.ssa Anna Maria Candela)





Avviso Pubblico n. 1/2017

(Testo Raccordato a seguito delle Modifiche e Integrazioni Urgenti di cui al A.D. n.442 del 10 luglio 2018)

Art. 1

Definizione e tipologia di beneficio

1. Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti (di seguito “Buono Servizio”) si configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (persone con disabilità/anziani non autosufficienti e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno al pagamento di servizi a domanda individuale (*conditional cash transfer*), nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti – scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell’Atto dirigenziale n. 390/2015 e successive disposizioni – finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l’erogazione della misura medesima. **Il buono servizio è, dunque, una misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato all’acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative** al fine di sostenere la domanda, farla crescere ed orientarla esclusivamente verso strutture e servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità, che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità, nell’ambito di un sistema pubblico di accreditamento.
2. Gli strumenti per l’attuazione della misura Buono Servizio sono:
 - a) il Catalogo delle unità di offerta, istituito da ultimo con A.D. n. 390/2015
 - b) il Catalogo della domandaalimentati rispettivamente dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento e dalle famiglie degli utenti disabili e anziani dei servizi di che trattasi. A questi si aggiungono le graduatorie di priorità di accesso degli utenti al beneficio economico per accrescere l’efficacia e l’equità della misura medesima. Entrambi gli strumenti sono gestiti mediante apposita piattaforma informatica
3. I servizi per i quali il Buono Servizio è utilizzabile sono i seguenti:
 - i servizi a ciclo diurno semi-residenziale per disabili e anziani, ex artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., in ogni caso autorizzati al funzionamento ;
 - i servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) limitatamente alla quota sociale delle stesse prestazioni.

Per i suddetti servizi si considera quale costo standard la tariffa di riferimento regionale per prestazione unitaria – giornata/utente in centro diurno e ora di prestazione domiciliare – come esposta nel par. 3 dell’Avviso n. 1/2015 come approvato con A.D. n. 390/2015, e come derivante dai provvedimenti regionali di approvazione.

Art. 2

Durata dell’Avviso e Annualità Operative

1. Il presente Avviso ha validità complessiva fino a formale conclusione del triennio 2016-2018 del POR Puglia 2014/2020, fatta salva la possibilità di proroga in relazione alle diverse fonti di finanziamento che saranno individuate.





Unione Europea



Regione Puglia



2. Nell'ambito dei termini complessivi di efficacia del presente Avviso Pubblico di cui al precedente comma 1, sono istituite le "Annualità Operative" con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno in corso (se non festivo e prefestivo), al 30 settembre dell'anno successivo. Per il primo anno di attuazione, pertanto, l'annualità operativa parte il 3 ottobre 2016 e termina il 30 settembre 2017.
3. Per Annualità Operativa si intende l'arco temporale in cui le graduatorie di accesso al Buono Servizio, come meglio specificato ai successivi artt. 5, 10 esplicano la propria efficacia, secondo i termini definiti dalle differenti finestre temporali infra-annuali per la presentazione della domanda.
4. Ogni nuova Annualità Operativa prende avvio il 1° ottobre dell'anno in corso (se non festivo e prefestivo) e termina il 30 settembre dell'anno successivo, senza necessità di ulteriori atti dispositivi, in attuazione delle previsioni del presente Avviso, con la sola eccezione di eventuali aggiornamenti in ordine all'incremento delle dotazioni finanziarie o della modifica alle condizioni di accesso al beneficio.

Art. 3

Requisiti di accesso

1. Possono presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio", fruibili esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 390/2015) i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità e/o anziani over65 non-autosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che intendano accedere ad una delle strutture e servizi ex artt. 60, 60-ter, 68, 87, 88,105, 106, più appropriati in relazione al grado di compromissione delle autonomie funzionali e che siano in possesso:
 - a) di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter, 88 per persone in condizione di grave non autosufficienza
ovvero
di una *Scheda di Valutazione Sociale del caso* in corso di validità (nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio;
 - b) ISEE ORDINARIO¹ del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00** in riferimento a disabili di età minore di anni 18, disabili adulti, anziani over65 autosufficienti e anziani over65 non-autosufficienti. Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013.
 - c) In aggiunta, *nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche:*

¹Si precisa che, per entrambe le tipologie di ISEE (ordinario e ristretto), il valore ISEE è auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, sulla base dei dati certificati dal INPS. Quindi è possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario che ristretto) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante apposito protocollo.





ISEE RISTRETTO¹ in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

2. Esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico, si considerano “in corso di validità” anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso rilasciati in data non superiore a 360 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” o – in alternativa – PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a scadenza in data non superiore a 180 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” medesimo.

Art. 4

Criteri di priorità per l’ammissione al beneficio

1. Ai fini della valutazione di priorità per l’ammissione al beneficio, sulla base delle autodichiarazioni rese nel format di domanda da parte dei nuclei familiari richiedenti, le istanze vengono automaticamente ordinate dal sistema telematico in ordine decrescente e vengono associate alla denominazione del servizio prescelto, secondo un punteggio di valutazione della fragilità socio-economica complessiva del nucleo familiare. L’ordine decrescente è determinato sulla base del punteggio conseguito per i criteri di priorità di seguito riportati:

1 - Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max pt. 70	
Il punteggio massimo di pt. 70 si attribuisce a ISEE ORDINARIO “0”. Per gli altri valori di <u>ISEE ORDINARIO</u> fino a 40.000,00 si applica la seguente formula per l’attribuzione del relativo punteggio: $70 - (VALORE\ ISEE\ ORDINARIO / 571,428) = punteggio$ (da arrotondarsi alla 3^a cifra decimale)	
2 - Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato nella corrispondente DSU) max. pt. 30	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo <i>mono-personale</i>)	Pt. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 10
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 20
Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 25
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 30

2. A parità di punteggio sulla base dei predetti criteri, si utilizza l’ordine temporale di presentazione delle domande all’interno dell’arco di apertura della finestra temporale.
3. I punteggi definiti ai sensi dei precedenti commi, determinano il rispettivo ordine di priorità per l’accesso al beneficio, nelle more dell’adozione di apposita graduatoria definitiva da parte dell’Ambito territoriale competente ai sensi del successivo art. 10.





Unione Europea



Regione Puglia



Art. 5

Dotazione finanziaria della misura

1. La misura oggetto del presente Avviso trova copertura a valere sulle seguenti fonti di finanziamento, che possono variare in relazione alle annualità finanziarie e in relazione agli specifici Ambiti Territoriali per le decisioni di rispettiva competenza:
 - risorse del FSE di cui alla Linea di Azione 9.7 dell'OT IX del POR Puglia 2014-2020
 - risorse del Fondo Nazionale non Autosufficienza
 - risorse eventualmente stanziati nell'ambito dei rispettivi Piani sociali di Zona dagli Ambiti Territoriali Sociali
 - risorse eventualmente stanziati nell'ambito del PAC "Servizi di Cura" 2016-2018 (Il riparto)
 - altre risorse eventualmente finalizzate al sostegno alla domanda per l'accessibilità dei servizi socio-sanitari a ciclo diurno e domiciliari.
2. In sede di prima attuazione il presente Avviso Pubblico è finanziato con risorse FSE 2014/2020 OT IX attribuite agli Ambiti Territoriali beneficiari, per effetto di quanto sarà stabilito da appositi provvedimenti della Giunta Regionale e della struttura amministrativa competente.
3. Con riferimento allo stanziamento di risorse FSE del POR Puglia 2014-2020, gli Ambiti Territoriali, ai fini del corretto funzionamento delle procedure di competenza, entro il limite massimo del 2% delle risorse loro assegnate, possono utilizzare risorse economiche per la copertura di:
 - a) costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
 - b) spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
 - c) costi sostenuti per la gestione delle attività relative a acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.
4. Tutte le spese devono intendersi ammissibili e certificabili se sostenute nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e rendicontate sulla base di apposita documentazione contabile secondo modalità che saranno comunicate successivamente agli Ambiti territoriali mediante apposite linee guida.

Art. 6

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. Ove ricorrano i requisiti di accesso di cui al precedente art. 3, i nuclei familiari, anche mono-personali, presentano istanza di accesso al servizio socio-assistenziale o socio-educativo-riabilitativo scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell'Offerta per disabili, anziani e persone non autosufficienti di cui all'Avviso approvato con A.D. n. 390 del 31/08/2015 e successive disposizioni operative intervenute.
2. L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO.
3. La procedura di candidatura è di tipo "chiuso" con finestre temporali infra-annuali, come meglio dettagliato al successivo art. 7.
4. La presentazione dell'istanza avviene in quattro fasi:





Unione Europea



Regione Puglia



FASE A: Registrazione referente nucleo familiare²

Il referente del nucleo familiare solo per il primo accesso alla piattaforma informatica dedicata all'erogazione dei Buoni Servizio di cui al presente Avviso deve registrarsi eseguendo la procedura, accessibile all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> – Registrazione.

Il referente è responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

Per la compilazione e l'inoltro della domanda di accesso ai Buoni Servizio il referente può avvalersi del supporto delle Unità di Offerta opzionate per la fruizione del servizio messo a Catalogo.

Qualora il nucleo familiare sia già stato accreditato nell'apposita piattaforma il referente con il Codice Famiglia già in possesso accede alla propria anagrafica per l'eventuale modifica dei dati già inseriti con particolare riferimento all'aggiornamento dell'ISEE ORDINARIO del nucleo familiare e può effettuare la presentazione e l'invio della domanda con le modalità di cui alla "FASE D".

FASE B: Generazione Codice Famiglia.

Al termine della fase di registrazione, il referente del nucleo familiare accede alla procedura disponibile all'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>- PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO per compilare la scheda anagrafica dell'intero nucleo familiare coincidente con il nucleo familiare a fini ISEE ORDINARIO, scheda da modificare ogni qualvolta intervengano mutamenti nella composizione e nei requisiti del proprio nucleo familiare.

Al termine della compilazione il sistema genererà un "Codice Famiglia", che verrà inviato via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica indicati dal referente.

FASE C: Anagrafica del nucleo familiare.

Questa fase prevede la compilazione di un'anagrafica del nucleo familiare, anche mono-personale, che intende presentare istanza di accesso al "Buono Servizio per disabili, anziani e persone non autosufficienti" e precisamente:

- a) anagrafica del nucleo familiare del/dei disabile-anziano/i per il/i quale/i si intende accedere all'offerta del Catalogo;
- b) condizione economica del nucleo familiare (ISEE ORDINARIO);
- c) condizione lavorativa/occupazionale del nucleo familiare;

Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003.

FASE D: Presentazione e invio della domanda di Buono Servizio

²Per "Referente del nucleo familiare" si intende un parente in linea retta entro il primo grado, anche non convivente o il tutore legalmente nominato. Nel caso di disabili/anziani "soli" (nucleo familiare mono-personale), il "Referente del nucleo familiare" potrà coincidere (ove ne ricorrano le condizioni) con lo stesso disabile/anziano beneficiario, in alternativa alle altre figure suindicate.





Unione Europea



Regione Puglia



Al termine delle Fasi A – B- C sarà possibile procedere alla presentazione della domanda di accesso al Buono servizio fruibile presso una delle unità di offerta iscritte al Catalogo telematico dell’Offerta qualora sussistano i requisiti di accesso di cui al precedente art. 3.

La presentazione della domanda consiste nella compilazione delle seguenti informazioni tramite la piattaforma telematica:

- a) indicazione della tipologia di prestazione per disabili, anziani e persone non autosufficienti offerta dalle unità tra quelle iscritte nell’apposito catalogo;
- b) indicazione dell’unità di offerta prescelta;
- c) dichiarazione attestante la specifica condizione di bisogno socio-assistenziale o socio-sanitario per cui si richiede un corrispondente servizio;
- d) dichiarazione del valore ISEE ORDINARIO e del valore ISEE RISTRETTO (nei casi richiesti), mediante indicazione del numero di protocollo della corrispondente ATTESTAZIONE ISEE rilasciata da INPS (un solo numero di protocollo se entrambi gli ISEE sono contenuti in un’unica attestazione, due differenti numeri di protocollo se i due valori – ordinario e ristretto – sono contenuti in due distinte attestazioni); la dichiarazione è – pertanto - automaticamente acquisita dal sistema mediante cooperazione applicativa con la Banca Dati INPS.

N.B. La procedura di presentazione dell’istanza, con l’effettiva acquisizione della stessa sulla piattaforma informatica, si esaurisce con l’invio tramite l’utilizzo del tasto “Invia domanda”.

Alla domanda verrà attribuito un unico codice pratica identificativo e sarà possibile stamparla ai fini della presentazione all’unità di offerta opzionata.

- 5. I nuclei familiari possono presentare fino a un massimo di n. 2 istanze di accesso per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio, a condizione che se ne richieda la fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate (es: primo mattino o fascia serale accesso SAD, fascia centrale della giornata accesso Centro diurno socio-educativo e riabilitativo art. 60), e comunque in coerenza con gli obiettivi di cura/inclusione definiti dalla documentazione socio-sanitaria o socio-assistenziale allegata all’istanza stessa, e confermata dal PAI redatto in sede di UVM, al fine di concorrere ad una efficace presa in carico dell’utente, mediante un mix integrato di prestazioni a carattere domiciliare e diurno semi-residenziale.

Art. 7

Finestre temporali di candidatura

- 1. Per ogni “annualità operativa”, come definita ai sensi del comma 2, art. 2, sono istituite 2 finestre temporali ordinarie di candidatura, con il seguente calendario operativo:

1^ finestra temporale per l’accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)	Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 agosto alle ore 12:00 del 30 settembre	1° ottobre dell’anno in corso	30 settembre dell’anno successivo	Mesi 12 (si veda art. 12)





Unione Europea



Regione Puglia



2^a finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)	Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 febbraio alle ore 12:00 del 31 marzo	1° aprile dell'anno in corso	30 settembre dell'anno in corso	Mesi 6 (si veda art. 12)

2. In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata, allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 1 e 2, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 5 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicato sulla homepage della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
3. Le domande sono candidabili in ogni finestra temporale, esclusivamente se presentate presso strutture/servizi ricadenti in Ambiti Territoriali presso i quali sia automaticamente verificata dal sistema la presenza di eventuali fondi residui per un importo complessivo non inferiore a Euro 25.000,00 ovvero, in presenza di nuove fonti di finanziamento aggiuntive alla prima assegnazione FSE 2014/2020 di pari importo minimo. A tal fine, è fatto obbligo ai RUP degli ambiti territoriali sociali di aggiornare costantemente il cruscotto di gestione delle fonti di finanziamento.

Art. 8

Documentazione da presentare per la domanda

1. Il referente del nucleo familiare presenta all'Unità di Offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio la seguente documentazione, entro i termini indicati al successivo comma:
 - e) domanda generata dalla piattaforma e sottoscritta dal referente del nucleo familiare in cui sono dichiarati, tra gli altri, i dati relativi al ISEE ORDINARIO del nucleo familiare e al ISEE RISTRETTO (ove richiesto) in corso di validità³;
 - a) fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento del referente del nucleo firmatario della suddetta istanza;
 - b) documentazione probante le condizioni di bisogno precedentemente dichiarate in relazione allo specifico servizio opzionato come di seguito specificato:

³A tal riguardo, si ribadisce che è possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario, sia socio-sanitario ristretto) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante numero di protocollo identificativo.





Unione Europea



Regione Puglia



c.1 – per prestazioni sociosanitarie (artt.60-60ter-88)

PAI in corso di validità⁴ elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario in cui è residente il richiedente del buono servizio, nel quale siano individuate le prestazioni necessarie per rispondere al bisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale, nonché specifiche quantità di prestazioni prescritte (num. giorni/settimana, num. ore/giorno ecc..)

c.2 - per prestazioni socio-assistenziali (artt. 68-87⁵-105-106)

Scheda di Valutazione Sociale del caso (in originale o copia conforme agli originali), rilasciata dal Servizio Sociale Professionale competente non oltre 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al buono servizio.

- In relazione alle finestre temporali di cui al art. 7, la documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere presentata dal referente del nucleo familiare presso l'unità di offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio tassativamente entro le seguenti scadenze, pena immediata e irrevocabile decadenza della domanda presentata. La documentazione deve essere già posseduta dal richiedente al momento della domanda e non prodotta successivamente:

1^ finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione (e contestuale caricamento/abbinamento): ore 12:00 del 30 settembre
2^ finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione (e contestuale caricamento/abbinamento): ore 12:00 del 31 marzo

- In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 2 e 3, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 5 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicati sulla home page della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
- L'unità di offerta, ricevuta la documentazione, provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma telematica entro e non oltre le medesime scadenze di cui al precedente comma (pena il blocco dell'abbinamento e conseguente decadenza irrevocabile della domanda presentata), al fine di avviare e concludere nei medesimi termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 la procedura di abbinamento indicata al successivo art. 9 e rendere la pratica così abbinata, disponibile per l'istruttoria e la definitiva convalida da parte dell'ufficio istruttore competente.

⁴ Si veda, al riguardo, quanto indicato al precedente comma 2, art. 3

⁵In riferimento al solo servizio "SAD" ex art. 87, in alternativa alla predetta "Scheda di Valutazione sociale del caso", potranno essere presentate le medesime documentazioni socio-sanitarie (Svama/Svamdi e PAI) previste per il servizio ADI, laddove il riconoscimento del servizio SAD avvenga a valle di un processo di valutazione multidimensionale che disponga l'integrazione tra prestazioni esclusivamente sanitarie e prestazioni di sollievo socio-assistenziali.





Unione Europea



Regione Puglia



Non è possibile “abbinare” domande successivamente ai predetti termini, fatte salve specifiche disposizioni che saranno fornite dalla Regione in casi particolari che dovranno essere segnalati dall’Ambito territoriale e valutati rispetto alle condizioni di trasparenza ed equità di accesso.

Art. 9

Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa

1. La procedura di abbinamento è operativa contestualmente alla fase di domanda da parte delle famiglie ed è attivabile esclusivamente in presenza di una domanda completa e convalidata mediante apposita funzione di invio.
2. L’unità di offerta opzionata dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica nell’apposita sezione dedicata della piattaforma, visualizza l’istanza di accesso al Buono servizio. Verificata la completezza della documentazione di cui al precedente art. 8 presentata dal referente del nucleo familiare e la disponibilità dei posti messi a catalogo, sulla base delle esigenze della famiglia e della tariffa applicata genera un preventivo di spesa tramite l’apposita funzione disponibile in piattaforma, entro i termini tassativi definiti al precedente art. 8.
3. Ai fini della generazione del preventivo di spesa di cui al precedente comma, il soggetto gestore dell’unità di offerta – sulla base delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare e/o dei fabbisogni risultanti dalla documentazione acquisita – inserisce le seguenti informazioni:
 - a) durata complessiva dell’accesso al servizio scelto nel Catalogo (secondo gli specifici massimali indicati al successivo art. 12), nel rispetto del vincolo di una durata massima di 12 mesi, in relazione alla prima finestra temporale di candidatura e di 6 mesi in relazione alla seconda finestra temporale;
 - b) per la frequenza di servizi diurni ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106: indicazione del numero dei giorni a settimana e della copertura oraria giornaliera richiesta coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI o dalla Scheda di Valutazione sociale del caso (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito); per la fruizione di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88: indicazione del numero complessivo di ore settimanali richieste (min. 1 – max 6 per il SAD; min. 3 – max 8 per l’ADI), coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI, dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito);
 - c) Indicazione della volontà di avvalersi/non avvalersi della prestazione aggiuntiva (opzionabile solo per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) del trasporto, laddove erogato in proprio dall’unità di offerta, nel rispetto delle condizioni espresse dell’Avviso per Manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle unità di offerta di cui all’A.D. n. 390/2015;
 - d) dichiarazione d’impegno a corrispondere direttamente al soggetto gestore dell’unità di offerta opzionato la compartecipazione della quota sociale spettante ai sensi del successivo art. 13 del presente Avviso, nonchè l’eventuale quota “sanitaria” di spesa (ove rilevi) in caso di mancata copertura della stessa da parte della ASL territorialmente competente.
4. L’importo del preventivo di spesa viene calcolato dalla piattaforma telematica dei Buoni Servizio al solo fine di rendere nota all’ufficio istruttore l’ipotesi di prenotazione massima di spesa che si andrà a definire esclusivamente in caso di convalida definitiva dell’abbinamento e





Unione Europea



Regione Puglia



ammissione al beneficio in sede di graduatoria definitiva, in ragione degli stanziamenti complessivamente disponibili.

L'abbinamento e il preventivo di spesa non creano né determinano alcuna obbligazione giuridicamente vincolante in capo alle unità di offerta né in capo all'Ambito territoriale ovvero al singolo Comune nei confronti dell'utente e del rispettivo nucleo familiare, i quali devono essere resi consapevoli che, sino alla eventuale ammissione definitiva al beneficio, il richiedente non è titolare di beneficio economico e, in relazione all'eventuale avvio della fruizione del servizio prima della concessione del beneficio, questa avviene su scelta e responsabilità esclusiva dell'utente, che è chiamato a farsi integralmente carico della retta (quota sociale) di frequenza secondo gli specifici accordi pattuiti nel rapporto privatistico con il soggetto gestore del servizio, fino a successiva ed eventuale ammissione al beneficio, oltre che della quota sanitaria della retta, se presente, in caso di non copertura da parte della ASL competente.

Art. 10

Istruttoria e convalida delle domande

1. Conclusa la procedura di abbinamento da parte di tutte le Unità di Offerta interessate, il RUP dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accedendo con le apposite credenziali al cruscotto di istruttoria, effettua l'istruttoria formale delle domande abbinate, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del precedente art. 4, ai fini della convalida definitiva, da operarsi **entro e non oltre 20 giorni** dalla chiusura della procedura di abbinamento corrispondente alla finestra temporale di riferimento, secondo le scadenze indicate al precedente art. 8.
2. L'istruttoria delle domande per l'accesso ai Buoni Servizio è effettuata verificando:
 - il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 del presente Avviso;
 - la completezza e la veridicità dei dati dichiarati in auto-certificazione;
 - la coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare alla U.d.O. e da questi caricata sulla piattaforma telematica, rispetto ai dati auto-dichiarati dal richiedente nel format di domanda e nella procedura di abbinamento, anche al fine di determinare la corretta costruzione dei progetti di presa in carico in sede di abbinamento e preventivo;
 - la copertura finanziaria necessaria ad erogare i Buoni servizio richiesti in relazione alla tariffa applicata dall'unità di offerta opzionata.
3. L'istruttoria è espletata mediante verifica dei suddetti requisiti in riferimento a tutti gli utenti, in ordine di punteggio provvisoriamente assegnato dal sistema e sino al limite di copertura finanziaria disponibile per l'annualità corrente, sulla base dei dati auto dichiarati in domanda. Le domande già positivamente istruite (con giudizio di ammissibilità) nell'annualità operativa precedente e ancora in possesso di requisiti temporalmente validi (scadenza PAI, ISEE ecc...), sono automaticamente dichiarate ammissibili dal sistema telematico e non necessitano di ulteriore formale istruttoria, salvo diversa decisione del RUP.
4. L'istruttoria di convalida si conclude, pertanto, con giudizio di ammissione con copertura finanziaria, ovvero di *non* ammissione al beneficio per assenza/difetto di requisiti, ovvero di





Unione Europea



Regione Puglia



inserimento in lista d'attesa (sia per gli utenti istruiti ma privi di copertura finanziaria, sia per gli utenti in coda e non ancora istruiti). L'operazione di convalida da parte dell'Ambito Territoriale competente, conferma il diritto dell'utente ad usufruire del Buono servizio alle condizioni definite nel preventivo di spesa a partire dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, in relazione alle frequenze effettive dell'utente stesso.

5. Ai fini del rispetto dei termini istruttori definiti al precedente comma 1, qualora nel corso del procedimento istruttorio si rendesse necessaria la richiesta di integrazioni informative o documentali, queste dovranno essere richieste entro e non oltre i primi 10 giorni di istruttoria. La richiesta di integrazioni dovrà essere notificata tramite e-mail/PEC al referente del nucleo familiare e per conoscenza a mezzo PEC all' Unità di offerta competente. Le integrazioni, quindi, dovranno essere da questi ultimi trasmesse, mediante piattaforma, entro il termine perentorio di gg. 7 dalla richiesta, pena rigetto dell'istanza.

6. Viste le integrazioni trasmesse ai sensi del precedente comma, Il RUP istruttore provvede d'ufficio alla modifica dei necessari dati, informazioni e dichiarazioni al fine di assicurare la piena conformità degli stessi alle verifiche effettuate.

7. Concluse le operazioni di convalida in piattaforma dei singoli buoni servizio, il RUP con proprio atto, entro e non oltre i medesimi termini di cui al comma 1, **approva la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al beneficio**, determina la rispettiva prenotazione di spesa sulla scorta dei preventivi caricati in piattaforma e ammessi al beneficio e procede alla sottoscrizione di apposito "contratto di servizio" con ciascuna Unità di offerta.

8. Qualora a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva o in corso di fruizione dei buoni servizio ammessi, dovessero intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procede a scorrimento della graduatoria, all'istruttoria e all'ammissione di ulteriori utenti in lista d'attesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con validità di spesa potenziale dalla data di validità della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, o determinata dall'effettivo avvio alla frequenza del servizio prescelto.

9. In occasione della 2^ finestra temporale di ogni annualità operativa, è fatto obbligo di procedere dapprima all'istruttoria degli utenti in lista d'attesa, allo scorrimento della relativa graduatoria della precedente finestra temporale, sino ad esaurimento della stessa e solo successivamente alla definizione della graduatoria definitiva per l'ammissione di nuovi beneficiari entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

Art. 11

Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio

1. La domanda presentata dal referente del nucleo familiare è inammissibile qualora:
 - a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente Avviso;
 - b) pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso.
2. Saranno escluse mediante rigetto le istanze in ordine alle quali non risultino presentate le





Unione Europea



Regione Puglia



integrazioni richieste ai sensi del precedente art. 10, comma 5 ovvero, non siano rispettati i termini prescritti per la presentazione delle stesse.

3. Saranno escluse mediante azione di "ritiro" le domande cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato.

4. Saranno escluse tramite azione di "revoca" le domande cui *non* consegua, senza *giustificato motivo*, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 30 giorni consecutivi. Ai fini del presente avviso si ritiene "giustificato motivo" esclusivamente l'assenza per gravi motivi di salute o per ricoveri temporanei presso strutture sanitarie. Anche nel caso di "giustificato motivo", ad ogni modo, l'assenza protratta oltre 60 giorni consecutivi, comporta l'immediata revoca del beneficio, al fine di rendere disponibile il posto-utente liberato e le relative "economie" per l'inserimento di un ulteriore utente in occasione della prima finestra temporale disponibile, ovvero per scorrimenti di graduatoria in essere;

5. Saranno escluse, mediante revoca del contributo, le istanze in ordine alle quali i nuclei familiari interessati non ottemperino al pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico, sulla base dei criteri di compartecipazione definiti al successivo art. 13 del presente Avviso.

A tal fine, trimestralmente, l'Ufficio istruttore dell'Ambito territoriale procede ad apposita ricognizione presso le U.D.O. contrattualizzate; in caso di accertata mancata compartecipazione del nucleo familiare, anche in quota parte e previo preavviso di rigetto funzionale all'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del soggetto erogatore da parte dello stesso, l'Ufficio istruttore procede alla revoca immediata del beneficio "Buono servizio". La periodica attuazione delle verifiche suindicate da parte dell'ufficio istruttore d'ambito forma oggetto di valutazione in sede di liquidazione delle risorse all'ambito territoriale sociale da parte del competente ufficio regionale.

Art. 12

Durata del beneficio Buono servizio

1. In fase di istanza di accesso al buono servizio, ogni utente può richiedere un buono servizio della durata massima di:
 - a) 12 mensilità (con una copertura finanziaria massima di 11 mensilità come da DGR n. 3032 del 30/12/2010), qualora ne faccia richiesta in occasione della 1^a finestra temporale di candidatura;
 - b) 6 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 2^a finestra temporale.
2. In riferimento all'accesso a strutture a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale o al PAI, può richiedere una fruizione giornaliera da un minimo di 4 ore/die ad un massimo di 8 ore/die, per un numero massimo di 6 giornate a settimana, sulla base del modello di offerta della struttura prescelta.
3. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 87 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale, può richiedere una fruizione di massimo 6 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruite in virtù di servizi pubblici erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi.
4. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni del rispettivo PAI può richiedere una fruizione di massimo 8 ore settimanali da fruirsi





Unione Europea



Regione Puglia



in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruitive in virtù di servizi erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente.

Art. 13

Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione

1. Ai fini del presente Avviso il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa è corrisposto tramite:

a) il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;

b) per i soli servizi a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;


- per i soli servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.

2. Le tariffe di cui al precedente comma 1 per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 87, 88, 105, 106 così come disciplinate dal A.D. n. 390/2015 (Avviso Pubblico n. 3/2015), anche in recepimento delle specifiche disposizioni ex Del. G.R. n. 3032/2010 e Del. G.R. n. 1160/2015, rappresentano "Costo Standard" di riferimento per i servizi medesimi.

3. L'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa applicata da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da DSU ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (artt. 60, 60ter) in base al valore ISEE RISTRETTO	
€ 0,00 a € 2.000,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
da € 2.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa





Unione Europea



Regione Puglia



Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE RISTRETTO	
Da € 0,00 a € 2.000,00	Esente da compartecipazione
da 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

4. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel solo caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienti (artt. 60, 60ter, 88), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema telematico in base al valore ISEE RISTRETTO.

5. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO.

6. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, la quota di compartecipazione è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore I'ISEE ORDINARIO (calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013).

Art. 14


Disciplina transitoria

1. A tutte le domande di buono servizio presentate, ammesse e finanziate a seguito della 1^a, 2^a e 3^a finestra temporale della II^a annualità 2017/2018 continuano ad applicarsi integralmente le previgenti norme di cui all'Avviso Pubblico n. 1/2017, approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017, sino a conclusione dell'annualità stessa (30 settembre 2018).

Art. 15

Catalogo dell'offerta procedura transitoria

1. Con il presente Avviso Pubblico si intendono confermate tutte le condizioni che regolano le procedure di candidatura, l'ammissione e la gestione operativa delle strutture e dei servizi (Unità di Offerta) iscritte al "Catalogo Telematico dell'Offerta", come regolamentate dall'Avviso n. 3/2015, approvato con A.D. n. 390/2015. Pertanto, le Unità di Offerta già iscritte al predetto "Catalogo dell'Offerta" alla data di adozione del presente Avviso, mantengono - senza





Unione Europea



Regione Puglia



soluzione di continuità - la propria iscrizione allo stesso. Le Unità di Offerta risultanti in corso di candidatura o in corso di istruttoria per l'ammissione al "Catalogo dell'Offerta", proseguono anch'esse l'iter istruttorio come definito dal A.D. n. 390/2015, in quanto procedura a "sportello" vigente.

2. Le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 390/2015 e non ancora contrattualizzate dal rispettivo Ambito Territoriale Sociale, sono convocate alla sottoscrizione di apposito contratto di servizio, secondo le nuove tempistiche e procedure definite dal presente avviso pubblico, a seguito delle convalide di ammissione al beneficio degli utenti di competenza utilmente collocati nella graduatoria definitiva.

3. Come definito dal A.D. n. 221 del 30/06/2016 le Unità di offerta hanno facoltà di aggiornare in ampliamento i propri volumi di offerta, ove lo ritengano opportuno, entro i limiti e le procedure indicate dal dispositivo *de quo*. La procedura di "aggiornamento" dei volumi di offerta è – in ogni caso – operabile esclusivamente nei periodi compresi tra la chiusura della procedura di abbinamento relativa ad una determinata finestra temporale e il giorno precedente all'apertura della successiva finestra temporale di candidatura.

4. E' fatto inoltre obbligo alle Unità di Offerta di provvedere all'aggiornamento del "calendario delle chiusure" entro il 30 settembre di ogni anno, in riferimento al periodo 1 ottobre dell'anno corrente - 30 settembre dell'anno successivo, secondo le procedure che saranno diramate con apposita nota circolare.

Art. 16

Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. Ferma restando la possibilità per l'utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10. La spesa è, tuttavia, potenzialmente ammissibile dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, in relazione alle sole presenze attestata da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il registro cartaceo delle presenze (in strutture diurne semi-residenziali) deve essere compilato ogni giorno tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 (per gli utenti con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti con sola frequenza pomeridiana). Tale adempimento non sostituisce la compilazione del registro telematico delle presenze, che rimane comunque obbligatoria ai fini della generazione delle attestazioni mensili di frequenza successivamente all'ammissione al beneficio del singolo utente.
3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, nel solo caso di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, il registro cartaceo delle presenze è sostituito da eventuali fogli di presenza/ scheda





Unione Europea



Regione Puglia



- operatore/scheda intervento/altra modulistica equipollente che – in ogni caso – dovranno attestare (previa controfirma dell'operatore intervenuto) l'avvenuta erogazione della prestazione, con relativa esplicitazione delle quantità erogate, entro la medesima giornata in cui la prestazione ha avuto luogo.
4. Dal momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva che conferma il diritto ad usufruire del Buono Servizio, mensilmente e alla fine di ogni mese solare, il nucleo familiare sottoscrive apposita "Attestazione mensile di frequenza", comprensiva del riepilogo del registro telematico delle presenze, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l'effettiva fruizione del servizio al quale il disabile/anziano è stato abbinato e l'avvenuto pagamento all'unità di offerta della quota-di compartecipazione a carico del nucleo familiare, determinata con le modalità di cui al precedente art. 13.
 5. Per i servizi diurni – artt. n. 60, 60ter, 68, 105, 106 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa giornaliera, con valore di "costo standard". Per cui il valore del Buono Servizio é calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza giustificata, anche non consecutivi.
 6. Per i servizi domiciliari - artt. n. 87 e 88 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa oraria, con valore di "costo standard". Per cui il valore del Buono Servizio é calcolato in base al numero di ore di effettiva fruizione del servizio da parte del disabile/anziano nel mese.
 7. Mensilmente l'Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell'avvenuto invio da parte dell'Unità di Offerta, mediante l'apposito "sistema di interscambio", della/e fattura/e relativa/e al valore dei Buoni Servizio maturati, nonché del caricamento in piattaforma telematica:
 - a) della medesima fattura elettronica con contestuale compilazione della maschera dati,
 - b) delle ricevute fiscali attestanti il pagamento della quota a carico della famiglia, direttamente nelle mani del soggetto gestore,
 - c) delle attestazioni mensili di frequenza generate in piattaforma,dispone il pagamento dei Buoni Servizio spettanti per ciascun nucleo familiare.
 5. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito Territoriale Sociale sottoscrive apposito contratto di servizio con ciascuna U.d.O. entro e non oltre 15 gg. dall'approvazione della graduatoria definitiva. Nel contratto, in aggiunta alla definizione degli obblighi reciproci tra le parti, é definito il numero dei buoni servizio ammessi in prima istanza (fatto salvo l'eventuale scorrimento di graduatoria per rinunce/revoche/ritiri) e l'ammontare delle risorse contabilmente stanziare in favore della singola U.d.O., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati e ammessi.
 6. In occasione della successiva finestra temporale, in presenza di risorse finanziarie disponibili e di ulteriori abbinamenti da ammettere, gli ambiti territoriali procedono all'adozione di apposito addendum al contratto in essere, al solo fine di ampliarne la dotazione finanziaria, in relazione ai nuovi beneficiari ammessi entro l'annualità operativa in corso.





Unione Europea



Regione Puglia



Art. 17

Controlli

1. La Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali dell'Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

Art. 18

Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i. e del GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
2. Ciascun Ambito Territoriale, in qualità di soggetto beneficiario, individua con apposito provvedimento il responsabile del trattamento dei dati, se diverso dal RUP.

Art. 19

Informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento.
2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell'apposita sezione "Richiedi Info" consultabile sul sito PugliaSociale dell'Assessorato al Welfare al link <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> e riceveranno risposta esclusivamente in forma scritta.

